

CITTÀ DI TORINO

Direzione Infrastrutture e Mobilità

Servizio Suolo e Parcheggi

Lavori di Minuta Manutenzione Ordinaria di Segnaletica Verticale e Complementare con carattere di Pronto Intervento

- Lotto Unico -

-

Bilancio 2015

PROGETTO DEFINITIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO UNICO		
Importo lavori a base di gara	€ 94.586,60	+ IVA 22%
Oneri per la sicurezza contrattuali	€ 2.767,00	+ IVA 22%
Totale	€ 97.353,60	+ IVA 22%

il Progettista Coordinatore

geom. Maurizio Calcani

il Responsabile di Procedimento

Ing. Letizia CLAPS

Torino, aprile 2015

mod. agg. Mar-2015

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Capitolato speciale d'appalto.
Articolo 2. Ammontare dell'appalto.
Articolo 3. Corrispettivo.
Articolo 4. Domicilio dell'appaltatore.
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
Articolo 6. Direttore di cantiere.
- Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.
Articolo 9. Penali.
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
Articolo 11. Oneri a carico dell'appaltatore.
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.
Articolo 15. Anticipazioni dell'appaltatore.
Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.
Articolo 19. Controlli e verifiche.
Articolo 20. Conto finale dei lavori.
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.
Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.
Articolo 24. Riserve e accordi bonari.
- Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 27. Subappalto.
Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.
- Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.
Articolo 32. Documentazione da produrre.
- Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE e ORGANIZZATIVE

- Articolo 34. Oggetto dell'appalto
Articolo 35. Conoscenza delle norme particolari che regolano l'appalto
Articolo 36. Area di intervento
Articolo 37. Consistenza e tipologia delle opere oggetto d'appalto
Articolo 38. Prospetto sommario dei lavori da eseguirsi
Articolo 39. Modalità di gara d'appalto e affidamento dei lavori

Articolo 40. Soggezione ad altri Capitolati, Leggi e Norme

Articolo 41. Obblighi concernenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Articolo 42. Responsabilità civili e penali

Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore:

Articolo 43. Nomina rappresentanti dell'Impresa

Articolo 44 Certificazione di conformità dei prodotti impiegati- Campionatura dei materiali

Articolo 45. Obblighi particolari dell'Impresa – Obbligo di presenza - Interventi urgenti - Reperibilità

Articolo 46. Disponibilità di personale e maestranze da impiegarsi nei lavori

Articolo 47. Disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera

Articolo 48. Altri oneri a carico dell'Impresa - Responsabilità

Articolo 49. Altri oneri tecnico - esecutivi

Articolo 50. Riservatezza - Comportamento in servizio

Articolo 51. Domicilio e sede dell'impresa - Comunicazioni

Articolo 52. Competenza giuridica

Articolo 53 Modalità e tempi di esecuzione dei lavori

PARTE III - DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 54. Prescrizioni per segnaletica verticale

Articolo 55. Prescrizioni per segnaletica su alzate e banchine di marciapiede

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti (oltre IVA di legge):

Lotto Unico: M.O. segnaletica verticale e complementare con carattere di Pronto Intervento

**€ 94.586,60 per lavori a misura soggetti a ribasso a base di gara,
€ 2.767,00 per oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso,**

2. Il presente C.S.A Parte II - Amministrativa riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole tipologie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi art.118 comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 del RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3.1 del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto d'appalto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53 del Codice e art.45 del RG, per cui i prezzi unitari di cui all' **Elenco Prezzi Speciali** allegato al presente atto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali. Inoltre, esclusivamente ove ricorra il caso e unicamente per quanto attiene alle eventualità previste dal successivo art. 3, commi 4 e 5, costituiscono prezzi unitari contrattuali quelli desunti dall' **Elenco Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte** nell'edizione approvata dalla G.C. vigente alla data

di approvazione del progetto, Sezione 04 – Segnaletica Stradale e, per quanto risultasse necessario, per manodopera, noli, materiali edili in genere da fornire nel corso dei lavori, quelli della Sezione 01 – Opere Edili. –, tutti assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 3. Corrispettivo – Prezzi e Lavori in Economia.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco Prezzi Particolare dell'opera, secondo quanto richiamato nel presente atto.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 comma 3 e 3 bis del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice, e artt. 134-135 del RG e 10-11-12 del CG.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere in via prioritaria all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi Stazione Appaltante (E.P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto ed in subordine alla formazione di nuovi prezzi desunti da prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (v.d. art. 163, c. 1 lett. c) RG).

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art.179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4. Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3 L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente art. 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 129 e segg. del RG.

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la **consegna anticipata dei lavori** ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all'art. 106, comma 3 RG, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.

3. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154 comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal Capitolato speciale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto – Parte II.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154 comma 7 del R.G.. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
6. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).
7. L'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del RG.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 14 del RG.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 del RG.
10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 del RG.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori

1. Trattandosi di appalto di Minuta Manutenzione Ordinaria con carattere di Pronto Intervento e quindi ad "ordine aperto", i lavori dovranno svolgersi in conformità agli ordinativi giornalieri ricevuti dall'ufficio di Direzione Lavori e portati a termine immediatamente data la natura specifica di lavori di Pronto Intervento e minuta manutenzione oggetto dell'appalto. Per questa motivazione il cronoprogramma di cui all'artt. 40 e 43, comma 11 del R.G. non è attuabile. Pertanto i lavori da eseguirsi sono da intendersi ad andamento lineare e costante per tutta la durata dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente atto, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel territorio cittadino affidate ad altre ditte con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento e della buona riuscita dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) vorranno impartire.

5. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del CG.

6. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex-art. 145, comma 3 RG.

2. La stessa penale trova applicazione agli eventuali ritardi riferiti alle scadenze prescritte con determinati Ordini di Lavoro e Ordini di Fornitura, secondo le modalità descritte nel presente atto – Parte II e sarà proporzionata al valore economico del singolo Ordine di Lavoro/Ordine di Fornitura inevaso nei tempi richiesti ex-art. 145, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del R.G. l'importo complessivo della penale

non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'articolo 145, comma 4, del R.G. e dall'articolo 136 del Codice.

4. Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 comma 2b del RG.

6. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni speciali enunciate dall'art. 45 del presente atto, Parte II, verrà applicata una penale ammontante a € 200,00 ogni qual volta ciò venga accertato da parte dell'ufficio di D.L. od altri pubblici funzionari preposti al controllo dei lavori.

7. Trattandosi di appalto con caratteristiche di pronto intervento, ripetute violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente potranno indurre l'amministrazione a rescindere immediatamente il contratto, fatta salva l'applicazione delle relative penali e l'eventuale rivalsa nei confronti dell'appaltatore per procurati danni materiali e di immagine subiti dalla Città e conseguenti alla mancata presenza in servizio delle maestranze ed ai mancati lavori eseguiti.

8. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle descritte ai commi 2 e 6 saranno applicate con deduzione, durante il corso dei lavori, direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato .

9. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.

10. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori o su disposizione del RUP nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori perdurrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che abbiano determinato la suddetta interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto, Parte II o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159 RG.

4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158 comma 7 e 159, comma 7. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga dei termini fissati con le modalità dell'art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 11. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico dell'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatte salve le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso) gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del RG.

3 L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6 del CG e 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di Intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009. In particolare l'appaltatore è tenuto alla maturazione di ciascun S.A.L. a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori. Il mancato rispetto di quanto specificato configura "grave infrazione" ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 32 e 33, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del **cartello di cantiere** secondo le modalità previste dalla stazione appaltante.

6. L'appaltatore si fa espressamente carico di consegnare al D.L., relativamente a materiali, apparecchiature, opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/1998) che sarà poi necessario presentare, unitamente alla

domanda di sopralluogo degli Organi di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione A.S.L., al rilascio dell'agibilità, ecc. entro 30 gg. dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art. 13.

7. Spetta altresì all'appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nella Parte II del presente documento, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione e recupero.

1. I materiali rinvenuti a seguito di scavi e/o demolizioni o recuperi, nonché gli oggetti recuperati, ivi compresa la segnaletica verticale rimossa su disposizione della DL e ritenuta recuperabile o di valore ovvero eventuali oggetti che interessino la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione e dovranno essere conferiti al magazzino comunale competente. Ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali e comunque presso magazzini o edifici comunali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi, delle rimozioni e delle demolizioni relative.

3. Qualora sia stata prevista la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori. In caso contrario, qualora non sia stato indicato il prezzo convenzionale, è inteso che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento e con le modalità previste nel presente documento, Parte II, per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta od omette di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali saranno contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione che il prezzo è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara. Al raggiungimento di ogni

S.A.L. verrà corrisposto l'importo effettivo degli oneri di cui sopra, commisurato alle effettive giornate di lavoro effettuate nonché all'utilizzo dei materiali utilizzati.

5. Per quanto attiene ai materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione e/o certificazione si stabilisce che:

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche e aritmetiche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto, valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo art. 33, commi 3 e 4.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5, RG.

3. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG

Articolo 15. Anticipazioni dell'appaltatore

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per loro natura ed ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture, così verificate e, ove

necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità qualora non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'appaltatore che avrà l'obbligo di effettuare il pagamento entro 15 giorni. All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'appaltatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad essa saranno applicate le norme dell'art. 161 e 162 R.G.

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con le modalità del precedente articolo 4 comma 5; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17. Liquidazione dei corrispettivi.

1. Come indicato all'art. 7 dello Schema di Contratto, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di **importo netto** non inferiore a **Euro 10.000,00** (diecimila).

1. 2 Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del RG.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 141 comma 9 del Codice e artt. 235 e 124 del RG.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 comma 2 del C.G.

6. Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 25 del presente atto relativamente all'onere di presentazione/riciesta del DURC, riferito sia all'appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3, ultimo Periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.

8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 CG.

3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo e/o i fornitori ove acquisire i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16 e 17 CG, nonché quelle specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione installazione o realizzazione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite nonché analisi e accertamenti sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4, lett. E ed I del RG.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200 comma 1 RG.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 171 RG.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 del RG il collaudo deve essere ultimato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141 comma 3 del Codice, così come da deliberazione deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dalla Città prima che il Certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà della Città richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 200 del RG.

6. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 141 del Codice, e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. In caso di grave inadempimento o grave ritardo da parte dell'Appaltatore, la Città procede nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 136, 137 e 138 del Codice e 146 RG.
2. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
3. In caso di ottenimento di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.
4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il presente contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
 - b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art.135,

comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel *“Codice di comportamento della Città di Torino”* adottato con deliberazione della G.C. 2013-07699/004 del 31/12/2013.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

7. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 Codice Civile e 134 del Codice. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e segg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'appaltatore stesso.

8. L'appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 10, secondo quanto previsto dall'art. 153 RG.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all'Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art. 112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3..

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è

formulata dal RUP ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG

Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'appaltatore dovrà essere iscritto ovvero dovrà iscrivere alla Cassa Edile le maestranze che saranno destinate ai lavori oggetto di appalto.

2. E' altresì obbligato a rispettare ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del Codice e dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81, in particolare è tenuto a quanto disposto nel precedente art. 11, comma 4, secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 del RG.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni

Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 gg dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del I D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non

sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto D.Lgs.

c) un proprio piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).

1. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

A sensi del Decreto Interministeriale 09/09/2014 in materia di requisiti minimi dei piani di sicurezza, tanto il POS, quanto l'eventuale PSS, di cui ai commi precedenti, dovranno seguire l'impostazione dettata dagli schemi allegati al predetto D. Inter.M. 9/9/2014.

2. L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs.81/2008, in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90 ed allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione Camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art.135 comma 1 del Codice.

5. Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131 comma 3 del Codice e del D.Lgs 81/2008.

Articolo 27. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell'articolo 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto anche conto degli artt. 108, 109 e 170 del R.G. nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara; fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 ed all'art. 118, commi 3 (ultimo periodo) e 3 bis del Codice, pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%).. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle

imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG .

3. L'appaltatore, inoltre, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto dall'art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore) la Città non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 (ultimo Periodo del Codice) vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto dal comma precedente, l'appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture e dei relativi DURC. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e pertanto, si intende manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà secondo le modalità di cui all'art. 25, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.

2. Entro 60 gg. dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante

può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e art. 3.3 e 3.4 del CG.

Articolo 29. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere e/o varianti.

2. Tale garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 del R.G.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate dal Notaio con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.

2. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125.1 del R.G.

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art. 125, comma 1 del R.G.

4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 del RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo **Schema Tipo 2.3**

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

Partita 1 – OPERE: l'importo deve essere almeno pari all'importo a base di gara; (*)

Partita 2 – OPERE PREESISTENTI: importo forfetario pari a **€ 25.000**;

Partita 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non previsto

R.C. (di cui al precedente punto 3), l'importo non deve essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale **ma comunque non inferiore a € 2.000.000.=**

(*) In particolare, per i danni di cui alla Partita 1 – Opere – il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 4 dello *Schema Tipo 2.3* di cui al già richiamato D.M. 123/2004.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente *punto 4* con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo. Tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative. Qualora la società assicuratrice dovesse imporre contrattualmente una franchigia all'Assicurato, quest'ultima sarà tenuta a dichiarare espressamente l'inopponibilità della franchigia stessa alla stazione appaltante e la contestuale assunzione a carico dell'appaltatore.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 31. Danni cagionati per cause di forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell' art. 166 RG.

Articolo 32. Documentazioni da produrre

1. L'Appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva: ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS e/o PSS): ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni e/o documentazioni previste dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008

Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) del D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 e dell'elaborato "Criteri e indicazioni per la gestione delle procedure amm.ve inerenti le terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i. e dell'art. 41 bis, Legge 98/2013" approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2014-01428/126.

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con

deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 34. Oggetto dell'appalto

1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere prestazionali consistenti in minuta manutenzione di impianti di segnaletica stradale **anche con carattere di pronto intervento** su segnaletica verticale (ed eventualmente orizzontale a complemento della verticale) e segnaletica complementare (ripristino dossi, barriere new jersey danneggiate o manomesse, ecc.) e segnaletica sugli ostacoli.

2 Inoltre lavori di posa e recupero di segnaletica temporanea o mobile in occasione di manifestazioni di varia natura o disposizioni delle autorità di PS (Questura) per questioni di sicurezza e/o ordine pubblico.

3 Potranno quindi essere richiesti interventi anche occasionali ma **in tempi brevi** per la movimentazione di paline mobili (sia leggere che pesanti) e per il ripristino di delineatori di ostacolo ed altri segnali verticali abbattuti.

4 Le attività previste saranno da svolgersi con carattere continuativo al fine di garantire una garanzia di continuità del servizio, nei limiti espressi più avanti.

5 Per tutti gli interventi sopracitati verrà richiesta la sola opera prestazionale in quanto i materiali occorrenti (**esclusi quelli di consumo quali leganti, inerti, acqua, vernici ecc.**) potranno essere prelevati presso il magazzino comunale segnaletica, salvo che quest'ultimo ne sia momentaneamente sprovvisto.

I lavori da eseguirsi possono così riassumersi:

- a. Esecuzione delle opere necessarie per il ripristino o sostituzione della segnaletica verticale inerente la disciplina del traffico (segnali di pericolo, divieto, obbligo, indicazione, ecc.) in tutte le strade di competenza della Città di Torino;
- a.1 In particolare verrà richiesta la manutenzione, sostituzione per usura o inefficienza, rimozione od il ripristino di segnaletica esistente con carattere di pronto intervento ed anche la posa di segnaletica fissa per esecuzione di provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale;
- b. Eventuale manutenzione della segnaletica orizzontale inerente alla disciplina della sosta, in particolare esecuzione o ripasso di stalli di sosta riservati a particolari categorie (disabili, carico/scarico, taxi);
- c. Eventuale cancellazione o sopravverniciatura con mezzi manuali di segni sulla carreggiata con carattere di urgenza per contrasti nella segnaletica esistente;

- c.1. Eventuale esecuzione della segnaletica sulle alzate dei marciapiedi e banchine stradali, nonché sulle barriere ed ostacoli in genere, con carattere di urgenza nel caso di nuove costruzioni e/o modifiche viabili;
- d. Posa e manutenzione dei delineatori d'ostacolo su banchine esistenti con carattere di pronto intervento;
- e. Trasporto, posa e successivo recupero di segnaletica temporanea mobile quali tabelloni di preavviso, paline mobili di tipo leggero o pesante in occasione di disposizioni e prescrizioni temporanee riguardanti la viabilità e la circolazione stradale in occasione di eventi a carattere culturale, sportivo, di ordine pubblico ecc. con carattere di pronto intervento;
- f. Manutenzione di elementi complementari quali dissuasori di velocità (dossi artificiali in gomma), cordoli delineatori in gomma, barriere tipo *new-jersey* in PE da posarsi o da rimuoversi o da riempirsi, delineatori flessibili o altri dispositivi rifrangenti;
- g. Eventuali forniture di materiale (di importo molto limitato) per sopperire a temporaneo esaurimento scorte del Magazzino Comunale ed eventuale noleggio di paline mobili per provvedimenti temporanei, nel caso in cui il Magazzino Comunale ne fosse momentaneamente sprovvisto;
- h. Eventuali interventi occasionali ed eccezionali o prestazioni d'opera a carattere non prevedibile da retribuirsi in regime di economia.

Art. 35. Conoscenza delle clausole particolari che regolano l'appalto

1 Il semplice fatto di partecipare alla gara costituisce esplicito riconoscimento, da parte delle imprese concorrenti di conoscere tutte le norme che regolano l'appalto in special modo gli **obblighi particolari** di cui ai successivi artt. 44 e segg.. ai quali l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare (pena la rescissione del contratto) nonché le caratteristiche particolari delle pavimentazioni e degli spazi ove la suddetta impresa aggiudicataria si troverà ad operare.

2 Non verranno quindi prese in considerazione rimostranze o richieste di indennizzi particolari dovute alla non conoscenza e delle norme del presente capitolato e della congruità dei prezzi stabiliti nonché delle condizioni dei suoli, delle strade e degli spazi pubblici ove l'impresa aggiudicataria si troverà ad operare.

Art. 36. Area di intervento

1 L'area di intervento è costituita dall'intero territorio cittadino, zona collinare compresa, oltre alle vie o corsi che pur trovandosi al di fuori del territorio comunale sono convenzionalmente a carico della città, ad es.: strada dei Colli (detta Panoramica di Superga), c.so Torino (viale di Supinigi), c.so Marche, ecc.

Art. 37. Consistenza e tipologia delle opere oggetto d'appalto

1 Gli importi, IVA esclusa, dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, da compensarsi a misura, sono presuntivamente quelli risultanti dal prospetto sommario di cui appresso.

2 E' evidente che trattando l'appalto di manutenzione ordinaria volta a fronteggiare situazioni di pronto intervento e quindi assolutamente imprevedibili, le cifre indicate nel quadro sottostante, riferite a diverse tipologie di lavoro, sono da ritenersi indicative e non un valore assoluto, possono quindi essere soggette a variazioni percentuali anche notevoli, L'impresa aggiudicataria non potrà quindi avanzare richieste particolari di indennità di qualsiasi natura, all'infuori del pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, da liquidarsi in base all'elenco prezzi allegato, qualora si dovessero riscontrare variazioni anche cospicue negli importi presunti di spesa per le varie tipologie di lavori.

3 Tutte le tipologie di lavori sono riconducibili ad un'unica categoria di lavoro, ovvero la **OS10-Segnaletica Stradale non Luminosa**, da considerarsi ovviamente categoria prevalente.

4 Per la valutazione dei lavori in economia si applicheranno le disposizioni contenute in questo Capitolato Speciale, nei successivi articoli.

Art. 38 PROSPETTO SOMMARIO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI

TIPOLOGIA LAVORI A MISURA	Lotto Unico
Pronto intervento su segnaletica verticale e complementare	€ 76.656,70
Pronto intervento per collocamento e recupero di segnaletica mobile e varie	€ 17.929,90
TOTALE LAVORI A MISURA	€94.586,60
IMPORTO SICUREZZA CONTRATTUALE	€ 2.767,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 97.353,60

Art. 39. Modalità di gara d'appalto e affidamento lavori.

1 La gara d'appalto, per quanto concerne tipo di procedura e modalità di aggiudicazione, sarà esperita secondo il metodo stabilito dal bando di gara pubblicato

dalla stazione appaltante.

Art. 40 Soggezione ad altri capitolati, leggi e norme.

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, non in contrasto con il presente Capitolato, riportate nei seguenti atti:

- **D.Lgs. 19/04/2000, n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP.**
- **D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 - Norme sulla disciplina della circolazione stradale e s.m.i;**
- **D.P.R. 16/12/92 N.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i;**
- **D.P.R. 16/9/1996 n. 610 - Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.'92 n. 495;**
- **D.P.R. 25/1/2000 n. 34** – Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di LL. PP.;
- **Direttiva 24 ottobre 2000 Ministero dei Lavori Pubblici** – Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;
- **D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163**, Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento di Esecuzione ovvero D.P.R. 207/2010;

Norme relative alla qualità e conformità del prodotto :UNI EN ISO 9000 e 45000; ISO 9000/94, Circolari Ministero LL.PP: 16.05.1996 n. 2357 e s.m.i., 17.06.1998 n. 3652, 11.03.1999 n.1344.

- Normativa Europea UNI EN 1436 (1997/E – 1998/I) – Materiali per segnaletica orizzontale;
- Disciplinare tecnico Ministero Infrastrutture e Trasporti (Decreto 10 luglio 2002, G.U. 26 settembre 2002) relativo al segnalamento temporaneo dei cantieri;
- D.M. 04/03/2013 relativo ai criteri generali di sicurezza delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
- Requisiti richiesti alle imprese per la partecipazione a gare di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Città di Torino (deliberazione G.M. 16.05.1995 n. 95-02914/29).
- Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 inerente l'utilizzo di modelli semplificati per la redazione degli elaborati relativi alla sicurezza quali POS, PSC, PSS ecc.;

- *Codice Etico delle Imprese Concorrenti e Appaltatrici degli Appalti Comunali di Lavori* (approvato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2003).

Art. 41. Obblighi concernenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

1. In fase di progettazione non si prevede la presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o micro-cantieri (ex-art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Tuttavia, nell'eventualità che l'appaltatore possa richiedere l'autorizzazione al subappalto di una parte delle lavorazioni (con le modalità di cui all'art. 27 del presente CSA), non si può escludere a priori l'eventualità che in corso d'opera, si possa verificare la presenza anche non contemporanea di due imprese nello stesso cantiere o micro-cantiere

2. Pertanto, pur non verificandosi, in fase progettuale, le condizioni previste dall'art. 90 D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) viene comunque redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura del C.S.P. il quale costituisce allegato al contratto.

3. Il P.O.S. presentato dall'impresa aggiudicataria dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'**Allegato XV** del D.Lgs. 81/2008 – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nonché essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 04/03/2013 già citato nell'art. precedente e relativi allegati e non dovrà in alcun caso essere in contrasto col P.S.C. di cui al capoverso precedente. Si rende quanto mai opportuna l'adozione di un P.O.S. redatto secondo lo schema semplificato di cui all'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 09/09/2014.

4. La committenza, in ogni caso, verificherà l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria ed esecutrice richiedendo il certificato CCIA ed il DURC, oltre a eventuale documentazione integrativa necessaria, ad es. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, del personale dipendente; dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti; ecc.

5. Non si potrà dar corso all'emissione di Certificati di pagamento qualora l'appaltatore risulti palesemente inadempiente a riguardo degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

6. In materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a soddisfacimento degli obblighi di legge previsti per il committente si comunica quanto segue:

- l'ambiente nel quale dovranno essere eseguiti i lavori è costituito da tutte le strade, vie, corsi, cavalcavia, sottovia, sopraelevate, ponti, marciapiedi e banchine rialzate presenti in tutto il territorio cittadino;
- i rischi relativi riguardano quasi essenzialmente quelli relativi ad investimenti accidentali da parte di autoveicoli circolanti e rischi collaterali derivati dal traffico circolante dovuti ad inquinamento ambientale ed acustico;
- rischi limitati dovuti a possibilità di cadute a livello per inciampo in gradini di marciapiedi e banchine, pavimentazioni sconnesse, dislivelli dei piani viabili;

- rischi di caduta dall'alto per eventuali lavori da eseguirsi in prossimità di rampe di sottopassi, spallette di ponti, rampe di cavalcavia e strade sopraelevate in genere. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere accertata la presenza di parapetto di altezza regolamentare (almeno 1mt.) per lavori da eseguirsi a livello stradale, per lavori da eseguirsi su scala con possibile oggetto verso l'esterno gli operatori dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione adeguati quali cinture di sicurezza e funi di trattenuta;
- rischi limitati, per casi particolari d'intervento, dovuti a contatti accidentali con linee aeree in tensione, soprattutto tramviarie, con altri elementi in tensione quali pali semaforici o della illuminazione pubblica (solo in caso di malfunzionamento o guasto accidentale degli impianti stessi), contatti accidentali con cavidotti sotterranei (benché la profondità di posa dei cavidotti sia superiore a quella prevista per la posa della segnaletica verticale – portali e pali di grandi dimensioni esclusi – non si può escludere a priori la presenza di cavi preesistenti a profondità difformi dalla norma);
- rischi limitati dovuti a caduta di oggetti dall'alto nel caso in cui, durante le operazioni di manutenzione su segnaletica verticale particolarmente degradata, possa verificarsi il distacco di segnali, pannelli integrativi, staffe di ancoraggio dai supporti preesistenti;
- rischi dovuti a punture o piccoli tagli dovuti a particolari metallici o sbavature dei materiali maneggiati durante le operazioni di maneggio dei materiali di cui sopra;
- rischi molto limitati ed imponderabili dovuti ad eventi imprevedibili ed accidentali o atmosferici quali: caduta di oggetti da tetti, finestre e balconi; caduta di rami o proiezione di oggetti vari dovuti a fenomeni atmosferici.

7. L'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

8. Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi saranno quelle derivate dall'osservanza della normativa vigente ovvero dal D.Lgs. 81/2008 - T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.& i.

9. In particolare, vista la specifica natura dei lavori da eseguirsi, dovranno adottarsi (quando del caso) tutte le prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade, già previste, tra l'altro, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione C.d.S., artt. 30-43 (rif. art. 21 del C.d.S.) e dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottarsi per il segnalamento temporaneo, per strade tipo E ed F (urbane di quartiere e locali urbane).

10. L'appaltatore dovrà pertanto dotare le squadre operanti delle attrezzature idonee ad eseguire quanto disposto dalle normative sopra richiamate; gli operatori dovranno altresì essere dotati di tutti i D.P.I. previsti per questo tipo di lavori ai sensi delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro attualmente in vigore, compresa la sorveglianza sanitaria attuata mediante le prescritte visite periodiche.

11. Il mancato rispetto delle normative di sicurezza, accertato dal personale di

sorveglianza e D.L., comporterà l'immediata sospensione dei lavori. Ripetute e gravi violazioni in materia potranno indurre l'amministrazione alla risoluzione del contratto.

12. In ogni caso dovrà essere impedito l'accesso a persone non autorizzate nell'area oggetto d'intervento (micro-cantiere) durante le lavorazioni, adottando tutte le cautele necessarie quale sorveglianza attiva, posizionamento di barriere e cavalletti, coni delineatori e quant'altro occorrente.

13. L'aggiudicatario dovrà produrre una propria dichiarazione nella quale affermi che nella formulazione dell'offerta economica abbia tenuto in conto sia il costo del lavoro sia il costo per gli oneri relativi alla sicurezza del lavoro.

14. L'appaltatore dovrà altresì rispettare le seguenti prescrizioni in ambito in ambito di sicurezza e regolarità dei cantieri di lavoro:

- le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al centro per l'Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le imprese stesse la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;
- le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extra-comunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile;
- le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.

12. L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:

- a- tutti i lavoratori/operatori presenti a qualsiasi titolo nei cantieri devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
- b- l'appaltatore è tenuto ad applicare e far applicare a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l'iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non comprese nel settore edile, l'obbligo consiste nell'adozione e nel rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento ed ai relativi accordi integrativi;
- c- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere inoltrate le comunicazioni di legge agli Enti previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare).

Art. 42. Responsabilità civili e penali

1. L'Impresa risponderà totalmente con esclusività di tutte le opere da essa eseguite o in corso d'esecuzione nonché dei materiali forniti. L'appaltatore sarà quindi ritenuto responsabile per quanto concerne la stabilità delle opere eseguite od in corso di esecuzione, dovrà farsi garante della sicurezza in cantiere delle persone addette o non addette ai lavori, dell'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti in materia di sicurezza e di esecuzione dei lavori e risponderà direttamente dei danni che dovessero derivare alle opere già eseguite, ovvero a terzi o a cose di terzi.

2. La Committenza e la Direzione Lavori si intendono sempre sollevate dall'assuntore stesso da qualsiasi responsabilità verso i propri dipendenti ed i terzi eventuali per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi sul luogo o per causa delle opere oggetto d'appalto, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato, quanto da insufficiente prudenza, diligenza ovvero imperizia e negligenza tanto dell'appaltatore quanto dei suoi dipendenti ovvero per violazione degli obblighi e prescrizioni contenuti dei Piani di Sicurezza.

3. L'assuntore dovrà perciò di propria iniziativa adottare tutti i provvedimenti necessari ed usare le opportune precauzioni, nonché osservare tutte le norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4. La Direzione Lavori si ritiene manlevata da qualsiasi danno patito dall'appaltatore e cagionati da sottrazione, guasti o danni apportati ai materiali depositati in cantiere.

5. Saranno comunque a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le opere e relative spese da sostenersi per riparazioni di eventuali danni in qualsiasi modo arrecati nel luogo in cui si svolgono i lavori , in dipendenza dell'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto.

6. L'impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile, sempre e unicamente, della conservazione dei materiali approvvigionati o forniti dalla Direzione Lavori in conto lavorazione fino al loro impiego.

7. La stessa sarà in ogni caso responsabile della custodia delle forniture, mezzi d'opera, ecc. giacenti in cantiere ed a ciò se del caso, può unicamente provvedere a mezzo di persone munite della qualifica di "Guardia Giurata".

ONERI, OBBLIGHI PARTICOLARI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art.43. Nomina dei rappresentanti dell'impresa.

a) L'Appaltatore che non intende presiedere e dirigere personalmente i lavori è tenuto a comunicare, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di aggiudicazione, il nominativo della persona da lui delegata per: la firma degli atti inerenti alla consegna, sospensione, ripresa, ultimazione dei lavori nonché dei documenti contabili e della persona abilitata alla riscossione dei crediti. Detti

incarichi o deleghe dovranno essere formalizzati a mezzo specifica Procura Notarile;

- b) L'appaltatore dovrà altresì indicare in forma scritta il nominativo del proprio Direttore di Cantiere, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti della Direzione Lavori e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Appaltatore, nonché le responsabilità inerenti l'organizzazione dei lavori e dei mezzi d'opera e la disponibilità delle maestranze per l'esecuzione delle attività richieste. Dovrà altresì rispondere dell'operato delle maestranze stesse e vigilare sul rispetto delle normative in vigore in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
- c) L'Appaltatore ha l'obbligo altresì, di nominare un Capocantiere ed uno o più Capisquadra, alle dipendenze del proprio Direttore di Cantiere.
- d) Al fine di consentire che le opere vengano eseguite esclusivamente da operatori autorizzati, nonché per opportune verifiche ai fini della tutela della sicurezza in cantiere, le maestranze operanti in cantiere dovranno essere muniti di cartellino identificativo (*badge*) nel quale dovrà essere riportato il nome dell'impresa appaltatrice, la qualifica ed il nome, cognome e fotografia dell'operatore o addetto ai lavori. Tale cartellino dovrà essere sempre esposto e ben visibile onde consentire l'immediata identificazione e dell'impresa e dell'operatore, da parte del personale di sorveglianza, direzione lavori e del personale ispettivo. Il personale sprovvisto di tale elemento di identificazione dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di Cantiere.

In caso di dubbio sull'identificazione del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalità, la D.L. potrà, se del caso, avvalersi dell'intervento degli agenti del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ispettorato del lavoro o dell'ASL competente.

In ogni caso l'appaltatore (ed. ev. il subappaltatore autorizzato) dovranno fornire, prima dell'inizio dei lavori, una copia o estratto del Libro Unico del Lavoro (o documento equivalente) ove siano chiaramente riscontrabili le generalità, qualifica e data di assunzione del personale operante in cantiere.

- e) L'Appaltatore è responsabile dell'opera di dette persone nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi.
- f) La Direzione dei Lavori ha la facoltà di ordinare la sostituzione o l'allontanamento del personale di cui ai commi precedenti nonché di qualunque operaio o dipendente, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo alcuno di addurre particolari motivazioni senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Imprenditore.
- g) L'impreditore, o la persona da lui delegata, dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori.
- h) L'impreditore, o la persona da lui delegata che assumerà l'onere della direzione del cantiere, curerà la buona esecuzione dei lavori, sia per quanto si riferisce alla bontà dei materiali usati, sia a riguardo dell'impiego dei mezzi d'opera e disporrà

per tutto quanto possa occorrere in cantiere durante i lavori.

- i) L'imprenditore, o la persona da lui delegata, dovrà altresì essere sempre ed immediatamente reperibile in quanto la Direzione dei Lavori dovrà poter comunicare tempestivamente eventuali variazioni o aggiornamenti sui lavori in corso d'opera o programmati.
- j) L'Imprenditore, o la persona da lui delegata, dovrà obbligatoriamente presentarsi con cadenza almeno settimanale presso la sede della D.L. per relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori, ricevere le opportune disposizioni e/o ordini di lavoro, presenziare al rilevamento delle misure dei lavori già eseguiti, ecc.
- k) L'impresa sarà tenuta ad eseguire a sua cura e spese eventuali rilievi fotografici che la Direzione dei Lavori riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere.

Art. 44. Certificazione di conformità dei prodotti impiegati o forniti

1. Nell'eventualità che dovessero eseguirsi forniture per ripristini urgenti delle scorte di magazzino, a richiesta della DL, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme sotto riportate.

2. La normativa vigente prevede, per quanto concerne la fornitura di prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale e complementare, da parte dei soggetti aggiudicatari, l'obbligo di esibizione della **certificazione di conformità del prodotto** rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000. **I materiali utilizzati per la segnaletica verticale (segnali stradali e relativi sostegni) devono obbligatoriamente avere la marcatura CE o certificazione sostitutiva.**

3. Pertanto l'impresa aggiudicataria, entro 15 gg. dalla data del verbale di aggiudicazione dovrà esibire il predetto **"certificato di conformità del prodotto"**.

4. Le procedure di certificazione di conformità del prodotto dovranno essere eseguite secondo il sistema n.1 di cui all'allegato III della direttiva europea sui prodotti da costruzione n.89/106//CEE.

5. In particolare per quanto concerne i prodotti relativi a segnaletica stradale verticale e complementare, la verifica di rispondenza dovrà essere effettuata rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, nonché dai Disciplinari Tecnici emanati dal Ministero dei LL.PP. e dal progetto di norma CEN prEN 12899-1 (ed. GIU '97) concernente la verifica di resistenza alla spinta orizzontale.

6. Laddove sia già prevista una procedura di omologazione, la certificazione di cui sopra non è necessaria.

6. Qualora l'impresa aggiudicataria non sia direttamente produttrice dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale e complementare, dovrà far pervenire unitamente al certificato di conformità del prodotto di cui sopra, una dichiarazione, a

firma del legale rappresentante dell'impresa, in cui sarà indicato il/i fornitore/i prescelto/i per l'approvvigionamento dei predetti materiali. Tale fornitore dovrà essere obbligatoriamente in possesso di certificazione concernente il **sistema di qualità aziendale** rispondente alle norme internazionali UNI EN ISO 9000 rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle norme della serie EN 45000

7. Tutti i dati di cui sopra dovranno risultare impressi serigraficamente sul retro dei segnali stradali forniti e/o posati unitamente ai dati indicanti gli estremi dell'ente proprietario, del costruttore e del fornitore, dell'anno di fabbricazione, secondo lo schema che sarà preventivamente concordato con la D.L.

8. I materiali portati in fornitura che non dovessero rispondere alle caratteristiche richieste saranno senz'altro respinti senza che l'impresa possa addurre richieste di indennizzo. Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di poter soddisfare le richieste di materiale entro le scadenze previste, la D.L. ha facoltà di avvalersi in via d'urgenza da fornitori in grado di soddisfare dette richieste nei tempi previsti, addebitando poi i costi relativi all'aggiudicatario stesso.

Art. 45. Presenza in servizio delle maestranze - Interventi urgenti - Reperibilità.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire a tutti i capisquadra operanti sul territorio comunale un apparecchio telefonico tipo cellulare affinché la squadra stessa possa essere sempre reperibile durante il normale orario di lavoro.

- 1. Le squadre assegnate agli interventi dovranno presentarsi ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, entro le ore 8,15 presso i locali del magazzino comunale segnaletica** ove riceveranno le prime istruzioni e gli ordinativi relativi agli interventi da effettuarsi durante la giornata. In caso di necessità la Direzione Lavori provvederà a comunicare tempestivamente a mezzo telefonico o verbale eventuali integrazioni urgenti sulle lavorazioni da effettuarsi.
- 2. Agli interventi urgenti richiesti tramite la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale, tra le ore 8.00 e le ore 16.00**, in special modo a quelli con presenza di pattuglia fissa sul posto (es.: ripristini occorrenti a seguito sinistri stradali, manomissioni della segnaletica di varia natura, pericolo di crolli, frane o smottamenti, ecc.) **dovrà essere data tempestiva risposta. L'arrivo della squadra sul luogo di intervento dovrà avvenire nel termine massimo di 60 min. (75 min. per la zona collinare) dal momento della chiamata** e l'intervento riparatore dovrà essere portato a termine anche nel caso ciò richiedesse il superamento delle normali 8 ore lavorative giornaliere.
3. L'appaltatore non potrà avanzare richieste particolari di indennizzo conseguenti alle disposizioni di cui ai capoversi precedenti, essendo tale onere già previsto nell'applicazione dei prezzi unitari.
- 4. In caso di inadempienza verranno applicate le penalità previste dall'art. 9, comma 6, del presente Capitolato.**

Art. 46. Disponibilità delle maestranze da impiegarsi nei lavori - Ordinativi.

- a) L'appaltatore **ha l'obbligo** di tenere giornalmente a disposizione per i lavori da eseguirsi una squadra tipo (composta da almeno un elemento specializzato o qualificato) dotata delle necessarie attrezzature così come appresso descritte. **Tale obbligo è vincolante per tutte le giornate lavorative** (ovvero dal lunedì al venerdì, festivi esclusi) dalle ore 8.00 alle ore 16.00, nel periodo di validità contrattuale, ovvero dal giorno della firma del verbale di consegna dei lavori e fino alla comunicazione di ultimazione lavori. **Questo anche in concomitanza di condizioni atmosferiche avverse** (pioggia, neve, gelo, nebbia, grandine) esclusi i soli casi di calamità naturali ufficialmente riconosciuti. La presenza in servizio è inoltre obbligatoria anche in periodi particolari dell'anno quali il periodo estivo, in prossimità di festività nazionali o religiose (cosiddetti "ponti") ecc. L'appaltatore dovrà quindi organizzarsi con un numero sufficiente di operai onde poter assolvere all'obbligo di presenza giornaliera della/e squadre operanti.
- b) La stazione appaltante si riserva in particolari giornate lavorative o periodi temporali circoscritti, a seconda delle necessità d'impiego contingenti, di ridurre l'attività lavorativa a sole quattro ore giornaliere (part-time) ovvero di sospendere temporaneamente l'attività, oppure, viceversa, richiedere l'impiego di una seconda squadra di rinforzo, onde poter far fronte ad eventuali emergenze lavorative che dovessero verificarsi;
- c) La squadra tipo, cosiddetta *squadra fissa*, si occuperà quotidianamente della manutenzione della segnaletica verticale e complementare e della posa di segnaletica temporanea mobile in caso di necessità.
- d) In caso di necessità contingibili ed urgenti, una seconda squadra, a semplice richiesta verbale o telefonica della D.L. (da formalizzarsi con ordine scritto), dovrà essere messa prontamente a disposizione per l'attuazione di provvedimenti viabili temporanei richiesti in occasioni di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo ecc. o per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
- e) Le attività di manutenzione verranno ordinate tramite *Ordinativi* teletrasmessi tramite apparecchiatura fax o consegnati a mano e riportanti il termine per l'esecuzione dei lavori. Normalmente gli interventi dovranno essere eseguiti entro la giornata stessa.
- f) Gli interventi d'emergenza che verranno richiesti durante il corso della giornata lavorativa verranno comunicati telefonicamente direttamente al capo squadra operante ed in seguito formalizzati con apposito *Ordine di Lavoro Integrativo*.
- g) I lavori non eseguiti nei termini stabiliti saranno soggetti a sanzione come stabilito nelle clausole contrattuali.

Art. 47. Attrezzature e mezzi d'opera.

1. L'appaltatore ha l'obbligo di avere in proprietà e/o leasing la seguente dotazione minima di macchine ed attrezzature:

- n.1 autocarro leggero telonato o furgonato (con portata inferiore ai 17 q.li) da attrezzare per le operazioni di pronto intervento e dotato di portatubi per i sostegni fino a mt. 4.50;
- n.1 autocarro leggero cassonato ed eventualmente telonato (preferibilmente con portata inferiore ai 17 q.li) per il trasporto della segnaletica mobile e temporanea;
- Ogni autocarro e quindi ogni squadra dovrà essere dotato di tutte quelle attrezzature occorrenti per il regolare svolgimento dei lavori.

2. Per quanto concerne la segnaletica verticale occorrerà disporre di:

un generatore corredato dei relativi utensili necessari all'esecuzione dei lavori quali: martello elettrico (demolitore/perforatore) per la posa e/o recupero dei sostegni, trapano avvitatore e tassellatore, mola a disco flessibile con opportune dotazioni di punte, dischi, ecc. per le normali operazioni di manutenzione nonché ovviamente dei carburanti e lubrificanti necessari per il corretto funzionamento;

Una o più scale doppie (a norme ISPESL) di opportuna lunghezza e sufficientemente robuste, con apertura a compasso, preferibilmente in alluminio, con altezza elevabile fino a mt. 4;

n. 1 cassetta portautensili minuti contenente: serie cacciaviti, serie chiavi, pinze, tenaglie, mazzette, scalpelli, punte e quant'altro occorrente alla perfetta e celere esecuzione dei lavori,

n. 1 serie di attrezzi per scavi e demolizioni di pavimentazioni quali: pala stretta, picco, palanchino, mazza pesante, ecc.;

n. 1 serie di attrezzature per confezionamento manuale di conglomerato cementizio e asporto del materiale di risulta (secchi, buglioli, cazzuole, ramazze rigide, ecc.)

materiale di consumo quali: cemento 325, sabbia, mattoni ed acqua;

Per quanto concerne la segnaletica orizzontale in vernice occorrerà disporre, oltre alla vernice spartitraffico stessa di:

materiale idoneo alla tracciatura e alle misurazioni;

rulli e pennelli per operazioni di verniciatura, cancellatura (o sopravverniciatura con vernice nera) o stesa di vernice manuale sulle alzate dei marciapiedi e banchine;

n.1 serie di dime atte alla realizzazione di tutti i segni sulla carreggiata previsti dalle vigenti normative ed altri eventuali richiesti dalla Città di Torino;

3. E' inoltre richiesto il possesso o comunque la disponibilità a seguito noleggio di:

- n.50 paline mobili complete di segnale “divieto di sosta e/o di fermata” e pannello integrativo da usarsi in caso di provvedimenti temporanei contingibili e urgenti;
- n.1 autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta-operatore rispondente alle norme ISPELS ad uno o due posti ed elevazione minima di mt. 6;
- n.1 autocarro dotato di gru idraulica per movimentazione di carichi pesanti quali dissuasori di sosta in cls, (*panettoni e piramidi*) e quant'altro necessario;

4. I mezzi di cui al capoverso precedente dovranno essere disponibili immediatamente o comunque entro le 36 ore dalla richiesta avanzata dalla D.L.

5. A garanzia di quanto sopra descritto l'appaltatore è tenuto a produrre, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, una dichiarazione, da lui medesimo sottoscritta (*autocertificazione*), attestante il possesso dei materiali e attrezzature come sopra specificato. Rimane sottinteso che l'appaltatore risponderà in prima persona in caso di eventuali mendaci dichiarazioni ai sensi delle vigenti norme in materia.

6. In caso di assenza temporanea dell'appaltatore o della persona da lui designata a rappresentarlo sul cantiere i capisquadra operanti sul territorio cittadino dovranno essere equipaggiati di telefoni cellulari onde poter essere tempestivamente reperibili dal personale di sorveglianza e direzione lavori.

7. Qualora l'appaltatore non fosse in grado di fornire i materiali e le attrezzature nonché il personale sopra elencato, verrà applicata una penale giornaliera così come indicato all'art. 9, comma 6 del presente Capitolato, rapportata ad ogni giornata lavorativa di inadempienza.

Art. 48. Altri oneri a carico dell'appaltatore - Responsabilità

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice, oltre a quelli di cui al Capitolato Generale, gli obblighi ed oneri di seguito elencati:

- a) la fornitura ed installazione sul luogo di lavoro (ovvero sui mezzi dell'impresa adibiti a tale servizio) del prescritto Cartello di Cantiere, riportante le indicazioni stabilite dall'art. 30 (fig. 382) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nonché quelle indicazioni che saranno stabilite dalla stazione appaltante nel rispetto del Manuale dei Cantieri della Città a cura dell'Ufficio Comunicazione della Divisione Infrastrutture e Mobilità.
- b) l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta conseguenti all'esecuzione dei lavori ivi compresi tutti gli oneri relativi allo smaltimento degli stessi, essendo tali oneri già compresi nei prezzi unitari di cui all'allegato elenco, salvo casi di speciali interventi e/o lavorazioni da certificarsi da parte della D.L. I materiali che siano stati giudicati recuperabili, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori; dovranno essere conferiti presso i magazzini comunali.

- c) la completa pulizia del sito dopo gli interventi effettuati, ivi compresi eventuali spargimenti accidentali di vernici, solventi, perline di vetro, ecc.;
- d) il collocamento ed il mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea di cantiere, di eventuali barriere stradali, coni delineatori e *defleco*, cartelli di preavviso, lumi per segnali notturni e quant'altro occorra al fine della sicurezza della circolazione e incolumità delle persone, secondo i disposti delle normative e dei disciplinari tecnici vigenti in tema di circolazione stradale e sicurezza sui cantieri temporanei e mobili già richiamate, ovvero secondo le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora nominato;
- e) la responsabilità, civile e penale, per ogni eventuale danno arrecato a manufatti, pavimentazioni, fabbricati, cavedi, cantine ed opere murarie in genere; cavi e/o condutture di servizi e sottoservizi sia pubblici che privati, o comunque a terzi o proprietà di terzi, conseguenti ai lavori eseguiti od in corso d'opera;
- f) l'Impresa aggiudicataria non è tenuta a corrispondere la tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc. inerenti l'esecuzione dei lavori.

Art. 49. Altri oneri tecnico – esecutivi.

1. La Ditta appaltatrice dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la massima cautela, necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi evento dannoso a carico di beni pubblici e privati.

2. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza e per effetto della esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, ricadrà pertanto direttamente sulla Ditta appaltatrice, restando quindi totalmente sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla Direzione Lavori e sorveglianza.

3 La Direzione dei Lavori ha facoltà di ordinare, in qualsiasi momento, l'allontanamento dei materiali, anche se approntati a pie d'opera, e a far sospendere i lavori, nel caso in cui si constati che i materiali suddetti non siano conformi per qualità e tipologia a quelli in uso nella Città di Torino o comunque per garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

4. La Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei medesimi ed anche lo sgombero dei materiali, in occasione di pubbliche manifestazioni o per motivi di ordine pubblico o nel caso in cui in dipendenza dei lavori stessi la viabilità risulti gravemente compromessa ed anche qualora le condizioni atmosferiche possano compromettere la buona riuscita dei lavori o la tenuta dei materiali. Sia la sospensione dei lavori sia lo sgombero dei materiali dovranno essere considerati come onere normale dell'appalto, già compensato con i prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato, quindi non potrà essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo particolare.

5. L'impresa si adeguerà a sue spese e sotto la propria responsabilità a tutte le

disposizioni che verranno impartite per le esigenze della circolazione, della sicurezza, della viabilità e della pubblica igiene.

6. L'esecuzione dei lavori sarà soggetta a tutte quelle limitazioni derivanti dalla presenza, nelle strade interessate, di corsie riservate, di impianti semaforici, binari tranviari, ed altri impedimenti che non potranno venire deviati o sospesi o disattivati. I lavori dovranno essere eseguiti senza possibilità di interrompere il traffico, anche in zone in cui questo si svolge intensamente, soprattutto in presenza di quello autofilotranviario.

7. L'impresa sarà obbligata a sospendere i lavori ed a sgomberare la sede viabile da ogni materiale, ogni qualvolta il traffico subisca pesanti rallentamenti o si verificano ingorghi ed intralci alla circolazione in dipendenza dei lavori stessi. Gli sbarramenti da posarsi per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere limitati nel tempo allo stretto indispensabile, in modo da consentire, in ogni momento, una circolazione fluida.

8. L'impresa ha l'obbligo di posare, a propria cura e spese, la necessaria segnaletica, con preavviso di 48 ore, nel caso di lavori che comportino la sospensione della sosta sulle aree interessate dai lavori da eseguirsi, in special modo quindi per i lavori di tracciamento parcheggi e spazi di sosta (riservati e non) in genere.

9. Sarà comunque esclusivamente dell'impresa ogni responsabilità civile e penale derivante da manchevolezze o difetto, dolo o negligenza nella gestione di tale tipo di intervento.

10. L'Amministrazione si limiterà a fornire le necessarie ordinanze di divieto e/o rimozione rimanendo a cura e spese dell'impresa aggiudicataria la loro esecuzione.

11. Tale onere è già compreso nei prezzi unitari dell'allegato Elenco Prezzi, pertanto all'impresa non potrà essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

12. L'impresa sarà obbligata a sospendere i lavori in caso di condizioni climatiche avverse, tali da pregiudicare un'adeguata adesione e tenuta dei materiali utilizzati, dandone immediata comunicazione alla D.L.

13. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese necessarie per provvedere agli strumenti (materiali e mano d'opera) occorrenti per operazioni di tracciamento, misurazione ecc. che venissero ordinati dalla Direzione Lavori.

14. I prezzi dell'Elenco Prezzi, allegato al presente Capitolato, comprendono quindi tutte le spese per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte, lavoro che dovrà risultare lodevole sotto ogni aspetto, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

15. L'impresa aggiudicataria dovrà informare giornalmente la D.L. in merito all'andamento dei lavori. L'impresa dovrà altresì segnalare il luogo ove le maestranze si troveranno giornalmente ad operare.

16. L'impresa aggiudicataria dovrà consegnare alla D.L., con cadenza regolare, possibilmente giornaliera, massimo settimanale, i rapportini contenenti l'elencazione dei lavori eseguiti e relative date di esecuzione dei lavori, con indicazione di tutti gli elementi utili per individuare correttamente i segnali e i sostegni posati o rimossi ovvero la quantità di stesa per la segnaletica orizzontale e/o l'indicazione di qualsiasi altro tipo

di materiale fornito e/o posato o rimosso in caso di assenza temporanea del personale di sorveglianza e D.L..

17. L'impresa aggiudicataria dovrà documentare i passaggi più significativi delle lavorazioni mediante l'esecuzione di fotografie che dovranno essere consegnate periodicamente alla D.L. Tale obbligo sussiste in particolare per i lavori di rimozione di impianti segnaletici, onde poter dimostrare la regolare esecuzione del lavoro effettuato nel caso di eventuali controlli, verifiche o visite ispettive poste in essere da personale della stazione appaltante estraneo al gruppo di D.L. ovvero da parte di altro personale appositamente designato in caso di controversie di qualsiasi tipo (periti, collaudatori, ecc.). Le fotografie consegnate alla D.L. dovranno riportare in sovrapposizione la data dello scatto, onde poter risalire con certezza al giorno della lavorazione.

18. Nel caso in cui i lavori di posa segnaletica siano stati eseguiti a seguito di Ordinanza, l'impresa ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori la data di ultimazione dei lavori. L'impresa sarà responsabile nel modo più ampio, civilmente e penalmente, dei danni dovuti alla errata o intempestiva attuazione di un'Ordinanza.

Art. 50. Riservatezza e comportamento in servizio.

1. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di divulgare a persone estranee all'amministrazione ed alla D.L. notizie relative alle opere da eseguire o già eseguite relativamente all'appalto in corso.

2. E' pure fatto divieto alla ditta appaltatrice di pubblicare (o far pubblicare da terzi) disegni, schizzi, planimetrie che appartengano all'Amministrazione, senza prima aver ottenuto un'autorizzazione scritta dalla stessa, nonché di comunicare o di mostrare a terzi disegni ed elaborati, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori.

3. Tutto il personale operante sul territorio comunale dovrà mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento civile, dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. e dal personale di sorveglianza preposto. In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori dovrà evitare di intraprendere iniziative personali limitandosi a consultare il personale di sorveglianza o la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si dovranno assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui persone estranee all'amministrazione dovessero minacciare od impedire l'esecuzione dei lavori si dovrà darne immediato avviso al personale di sorveglianza o D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso eseguire disposizioni impartite da persone estranee al personale di sorveglianza e direzione lavori.

4. La ditta procurerà di tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo o rimostranza da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego dei materiali, senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di tutti i lavori di cui trattasi.

Art. 51. Domicilio e sede dell'impresa - Comunicazioni

1. Trattandosi di appalto per lavori di minuta manutenzione, comportante la necessità di reperire prontamente l'impresa aggiudicataria, l'appaltatore **entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione**, dovrà comunicare e dimostrare di possedere o avere in locazione uffici e magazzino in Torino o cintura.
2. Il possesso dell'ufficio e del magazzino dovrà essere comprovato dall'aggiudicatario anche mediante presentazione di idonea documentazione attestante la disponibilità dei locali stessi (copia atti di proprietà, contratti di locazione, ecc.)
3. Tale ufficio dovrà essere dotato di impianto telefonico e costantemente presidiato da personale idoneo a ricevere le opportune comunicazioni. Dovrà inoltre essere dotato di apparecchiatura di trasmissione e ricezione FAX.
4. All'appaltatore non è concesso l'uso di segreteria telefonica durante il normale orario di lavoro per ricevere le comunicazioni inerenti ai lavori da eseguirsi.
5. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche e sopralluoghi per mezzo del personale di sorveglianza e direzione lavori ovvero per mezzo di agenti del locale Corpo di Polizia Municipale.
6. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e la rescissione del contratto se già stipulato.

Art. 52. Competenza giuridica

Agli effetti giuridici, per cause e controversie in sede d'appalto, si comunica che il foro competente è quello di Torino.

Art. 53. Modalità e tempi di esecuzione dei lavori

1. L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di iniziare i lavori anche il giorno stesso della data di redazione del Verbale di Consegna Lavori e di proseguirli secondo il programma prestabilito dalla D.L. la quale, per lavori particolarmente urgenti o di particolare rilevanza, potrà fissare l'inizio ed il termine utile per l'esecuzione degli stessi, tramite apposito Ordine di Servizio.
2. Rimane stabilito che immotivati ritardi nell'esecuzione dei suddetti Ordini di Servizio verranno sanzionati con penale la cui misura è stabilita dall'art. 9 del presente Capitolato (1%o commisurata al valore della quantità dei lavori ordinati).
3. Nessun compenso potrà essere richiesto dalla Ditta nel caso in cui per l'esecuzione di particolari Ordini di Servizio o per necessità di lavorazione o per applicazione di materiali particolari gli operai debbano proseguire e ultimare i lavori oltre il normale orario di lavoro giornaliero ovvero debbano operare in ore notturne o festive quando l'intervento dell'Impresa sia necessario per motivi di viabilità, di sicurezza o di organizzazione del lavoro, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

4. L'impresa dovrà garantire in certi periodi particolari quali i mesi estivi ovvero in giorni festivi e prefestivi, personale numericamente e qualitativamente sufficiente ad eseguire i lavori in strade e aree della città normalmente percorse da traffico veicolare molto intenso tale da pregiudicare l'esecuzione dei lavori.
5. L'impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori, mediante avviso telefonico o tramite FAX, gli itinerari lavorativi della giornata precisandone l'ordine cronologico.
6. E' facoltà della Direzione Lavori, in caso di necessità, ordinare all'impresa aggiudicataria qualsiasi tipo di lavoro la cui esecuzione si presentasse con carattere di urgenza ed inderogabilità, al di fuori dei confini del lotto di appartenenza, alle medesime condizioni contrattuali e senza che l'appaltatore possa opporre rifiuti o reclami o richieste di indennizzo.
7. Nell'esecuzione delle opere (manutenzione, ripristino o nuove installazioni) la Ditta dovrà utilizzare ed approvvigionare nelle quantità e qualità, il materiale espressamente richiesto dall'Ordine di Lavoro.
8. In caso di ritardo imputabile all'Impresa di oltre gg. 15 (quindici), i lavori potranno essere eseguiti dalla Civica Amministrazione, a maggiori spese della Ditta appaltatrice, secondo il disposto dell'art. 29 del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali, approvato dal C.C. il 6 luglio 1964.

PARTE III - DISPOSIZIONI TECNICO-ESECUTIVE

Art. 54 – Prescrizioni relative alla segnaletica verticale

54.1 - Manutenzione di segnaletica esistente

Nel caso in cui il lavoro consista nella sola sostituzione del cartello è tassativamente vietata la rimozione del cartello stesso, o la sua copertura, senza la immediata sostituzione con quello nuovo, in quanto il messaggio trasmesso all'utenza dovrà comunque essere sempre visibile, in particolar modo trattandosi di segnali di precedenza e di pericolo.

54.2 - Scavi e reinterri inerenti la posa di segnaletica verticale

Gli scavi dovranno essere eseguiti a mano o con idonee attrezzature (martello demolitore elettrico) su qualunque tipo di pavimentazione.

Nessun maggior compenso verrà riconosciuto all'Impresa per presenza di puddinga o di macigno, né per l'esistenza palese o celata nel terreno di vecchie mura, di fondazioni, canali, fognature, ecc. Prima di procedere agli scavi l'Impresa dovrà rilevare a propria cura e spesa l'esistenza di cavi, tubazioni e altri servizi che possano ostacolare i lavori.

Nel caso in cui si arrecasse danno a persone e/o a cose l'Impresa appaltatrice dovrà sollevare da ogni responsabilità civile e penale i funzionari e l'Amministrazione stessa. Dovrà comunque segnalare immediatamente l'inconveniente alla D.L.

Nel caso di rimozione di sostegno con relativo blocco di fondazione, è fatto obbligo alla Ditta di provvedere al riempimento della cavità creatasi con materiali inerti o terreno naturale poi sigillato con uno strato di malta cementizia se trattasi di pavimentazione, oppure di terreno di coltura nel caso di aiuole, giardini e banchine alberate.

54.3 - Basamenti per sostegni

I basamenti dovranno essere confezionati con CLS cementizio, dosaggio 250 kg. di cemento tipo 325 o 425 per mc. d'impasto. Non è consentito l'uso di cemento a pronta presa per il confezionamento dell'impasto, mentre è consentito anzi consigliato l'uso di cemento fuso o alluminoso per favorire la riduzione dei tempi di presa e una maggior solidità del basamento.

I basamenti stessi dovranno essere dimensionati in base alla lunghezza del sostegno e al numero di segnali ancorati sullo stesso.

In ogni caso il basamento, sia per la palina con corona portadisco, sia per la

piantana tubolare semplice diam. 60 mm., non dovrà avere dimensioni inferiori a cm. 25x25x40 di profondità.

Di norma la parte di sostegno infisso nel pavimento non potrà essere inferiore a cm. 35/40 e il sostegno stesso dovrà essere bloccato in posizione verticale tramite mattoni o altri inerti inseriti tra il corpo del sostegno e le pareti dello scavo in modo tale che il sostegno rimanga stabilmente fissato in posizione verticale in attesa della presa del legante. La parte infissa del sostegno dovrà essere munita di dispositivo o perno antirotazione.

Per sostegni di dimensioni e diametri maggiori il basamento sarà proporzionalmente maggiorato ed indicativamente non minore delle seguenti dimensioni:

- palo Ø 90 cm. 45x45x60 di profondità,
- palo Ø 100 cm. 50x50x80 di profondità,
- palo Ø 115 cm. 55x55x80 di profondità,
- palo Ø 120 cm. 60x60x100 di profondità,
- palo Ø 150 cm. 65x65x100 di profondità,
- palo Ø 180 cm. 70x70x100 di profondità,
- palo Ø 200 cm. 80x80x150 di profondità,
- palo Ø maggiore: * calcolo di stabilità,
- portali e altre strutture: * calcolo di stabilità.

54.4 - Mensole a muro

Eccezionalmente potrà essere richiesta la posa di una mensola infissa a bandiera. In tal caso occorrerà adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti ai fabbricati ivi esistenti. Eventuali richieste danni saranno sempre a carico della ditta appaltatrice, mentre l'amministrazione si farà carico dell'ottenimento dei nulla-osta e autorizzazioni eventualmente necessari.

54.5 - Rimozioni

Il recupero dei sostegni deve essere di norma effettuato mediante rimozione completa di tutta la palina, compresa la parte interrata.

Qualora sia ritenuto ammissibile da parte della D.L., anche in funzione della natura particolare della pavimentazione preesistente, è ammessa la rimozione del sostegno mediante taglio dello stesso a raso della pavimentazione stessa.

In ogni caso dovranno adottarsi tutte le cautele necessarie ad eseguire il lavoro

prevenendo danni immediati e futuri. In particolare il moncone residuo non dovrà presentare sporgenza alcuna dalla quota del piano di calpestio, per ottenere ciò l'impresa si adopererà ad eliminare qualsiasi sporgenza, slabbratura ecc. costipando poi le cavità del moncone residuo con materiale inerte sciolto e sigillando il foro con uno strato di malta cementizia.

Una cura particolare dovrà adottarsi al fine di prevenire durante il corso delle operazioni, danni a cavedi, intercapedini, ecc. L'impresa, in caso di danneggiamenti, provvederà alla immediata riparazione in loco.

In nessun caso è ammesso il taglio dei sostegni posati all'interno di aiuole, banchine alberate o comunque in terreno naturale. In questo caso si provvederà all'asporto totale del sostegno, ivi compreso il blocco di fondazione.

Quando il lavoro consista nella sola rimozione del sostegno esistente, senza la posa di altro sostegno, la ditta dovrà asportare tutte le macerie che si sono prodotte e riempire la buca costipandola con materiale inerte e sigillando il tutto con uno strato di malta cementizia ben livellata, a meno che tale sostegno sia posato in terreno naturale, nel qual caso la cavità andrà riempita con terreno di coltura e ben livellata.

Tutto il materiale di risulta (terra, macerie, ecc.) dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato, a spese dell'Impresa, alla discarica pubblica come disposto dall'art. successivo.

E' facoltà della D.L. disporre il trasporto del materiale recuperato (segnali, sostegni) giudicato riutilizzabile presso i depositi comunali a cura e spese della ditta appaltatrice.

54.6 - Trasporto del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti dai cantieri oggetto dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese a conferirli per lo smaltimento presso la discarica AMIAT di via Germagnano 50, corrispondendo direttamente gli oneri relativi.

Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani o assimilabili agli urbani, dovranno invece essere conferiti nelle apposite discariche specializzate per rifiuti speciali o tossico-nocivi, sempre sostenendone i costi relativi.

Non verrà per ciò riconosciuto alcun indennizzo particolare all'impresa aggiudicataria in quanto i prezzi unitari stabiliti si intendono già comprensivi dei suddetti oneri.

Art. 55 - SEGNALETICA SULLE ALZATE DI BANCHINE E CORDOLI

A- Detti lavori consistono nell'esecuzione e/o manutenzione della segnaletica sulle alzate dei marciapiedi e banchine spartitraffico, di canalizzazione ecc. poste nelle intersezioni stradali nonché sugli ostacoli posti entro o vicino la carreggiata come

pilastrini e piedritti di ponti, isole spartitraffico, basi o sostegni di installazioni segnaletiche e semaforiche, pali o tralicci dell'illuminazione pubblica o similari, banchine salvagente, sbarramenti, sottopassaggi, palificazioni, massi rocciosi, spigoli di fabbricati a filo carreggiata, testate di muretti o steccati e altre strutture che comportino comunque restrizioni o alterazioni della sagoma della carreggiata o del piano viabile, oltre alla verniciatura di transenne, di segnalimiti, fittoni, paracarri, di barriere stradali di sicurezza tipo guard-rails o new-jersey ovvero di qualunque altro materiale quando necessario.

B- Detta segnaletica dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, in conformità alla segnaletica verticale e orizzontale ove esistente, e secondo le disposizioni e istruzioni impartite dalla Direzione Lavori.

55.1 - Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale

A- Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici. Prima della stesa della vernice, le superfici dei manufatti da dipingere dovranno essere ben ripulite da terriccio, oli, grassi, detriti erbacce e da altri eventuali materiali estranei: i manufatti ferrosi dovranno inoltre essere raschiati con spazzole di ferro per rimuovere eventuali particelle di ruggine. Se del caso dovrà essere preventivamente stesa una mano di vernice antiruggine o primer.

B- La vernice verrà stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente coesività, ma non tale da provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitate colature e macchie in genere.

C- Le bande verniciate dovranno essere a contorno netto e senza sbavature, in particolare le strisce di colore alternato (*bianco-nero* o *giallo-nero*) dovranno essere di uguale lunghezza e larghezza e inclinate, se del caso, nel giusto senso e con corretta inclinazione, come indicato nell'articolo 175 del succitato Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92).

D- Eventuale vernice sparsa incidentalmente dovrà essere prontamente rimossa dall'area pavimentata. Si dovrà pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, caditoie e chiusini non oggetto di lavorazione.

E- La vernice dovrà essere applicata sul manufatto ben asciutto, con temperatura ambientale adeguata (non inferiore a 10° C) e con idonea attrezzatura.

F- Le superfici, appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare a veicoli e pedoni in transito, per tutto il periodo di tempo necessario all'essiccamento della vernice.

G- Dovendo operare in zone percorse da pedoni è necessario collocare durante la verniciatura e fino a totale essiccazione appositi cartelli con la dicitura "VERNICE FRESCA".i quali dovranno poi essere rimossi a cessate esigenze.

H- Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta, sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati o corretti a totale carico dell'appaltatore.

I- E' fatto obbligo di collocare, in prossimità di ogni cantiere, la prescritta segnaletica (lampeggiatori, coni delineatori, barriere, segnali di lavori in corso, ecc.) onde evidenziare la zona di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge. Nessuna indennità particolare potrà essere richiesta dall'appaltatore che si dovrà attenere agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori.

M- La manodopera, in quantità adeguata al lavoro da eseguirsi, dovrà essere della massima efficienza, secondo la migliore consuetudine in questi tipi di lavoro, con l'impiego di personale esperto e preparato.

55.2 - Caratteristiche delle vernici da impiegarsi

A- La vernice da impiegarsi dovrà essere di ottima qualità e non dovrà assumere, in alcun caso, colorazioni diverse da quelle ordinate; dovrà avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuità nei confronti dei manufatti sui quali verrà applicata; dovrà possedere caratteristiche fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilità e la brillantezza, sino alla completa consumazione; dovrà avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici; dovrà essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di manufatti (pietra, cemento, mattoni , intonaci, conglomerati bituminosi, piastrelle, legno e metalli); non dovrà avere tendenza al disgregamento, né lasciare polverature di pigmento dopo l'essiccazione, né assumere colorazioni incerte, in particolare, il bianco non dovrà ingiallire ed il nero assumere tonalità di altri colori.

B- Le vernici impiegate dovranno avere caratteristiche specifiche per i vari tipi di supporto, in particolare:

C - per i supporti non metallici (pietra, cemento, ecc.) si dovrà usare una vernice a base di resina stirolo acrilica ad altissima resistenza ai prodotti antigelo con qualità antimuffa;

D - per i supporti metallici si dovrà usare un antiruggine (di colore diverso dalle mani successive) al 25% di cromato di zinco e 15% di ossido di zinco sul totale dei pigmenti. Quindi verrà applicata un secondo strato di smalto con dichiarata stabilità di colore e pellicola perfettamente liscia che non dia adito a sfarinamento, screpolature, ecc.

- § -